

Testo storico

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 31

Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

(B.u.r. 29 maggio 1997, n. 31)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità'

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

CAPO I

Sostegno all'occupazione

[Art. 2 \(Individuazione degli interventi\)](#)

[Art. 3 \(Impiego in lavori socialmente utili\)](#)

[Art. 4 \(Progetti di enti locali per giovani inoccupati e disoccupati\)](#)

[Art. 5 \(Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento e tutoraggio\)](#)

[Art. 6 \(Incentivi alla imprenditorialità giovanile\)](#)

[Art. 7 \(Aiuti alle assunzioni\)](#)

[Art. 8 \(Contratti di solidarietà\)](#)

[Art. 9 \(Criteri e modalità per la concessione dei benefici\)](#)

[Art. 10 \(Aree e settori di intervento prioritari\)](#)

[Art. 11 \(Servizi integrati per l'impiego\)](#)

CAPO II

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

[Art. 12 \(Istituzione e competenze\)](#)

[Art. 13 \(Programma annuale di attività dell'Osservatorio\)](#)

[Art. 14 \(Comitato tecnico - scientifico\)](#)

CAPO III

Fondo regionale per l'occupazione e disposizioni finanziarie

[Art. 15 \(Fondo regionale per l'occupazione\)](#)

[Art. 16 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

CAPO IV

Disposizioni transitorie

[Art. 17 \(Norme transitorie\)](#)

[Art. 18 \(Abrogazioni e modificazioni\)](#)

[Art. 19 \(Conformità alle disposizioni comunitarie\)](#)

[Allegato 1](#)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove un'azione permanente rivolta a sostenere e favorire l'occupazione e la sua qualificazione, a superare le difficoltà d'impiego di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove più alto è lo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro mediante il sostegno finanziario di interventi presentati da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, nella sua azione di sostegno e promozione dell'occupazione, sia avvale della più ampia collaborazione della Commissione regionale per l'impiego, quale organo di programmazione e controllo di politica attiva del lavoro.
3. La Regione, attraverso il confronto con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con le parti sociali, con gli enti locali e con i provveditorati agli studi, provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio - economica, all'orientamento, alla formazione professionale, alla soluzione dei problemi del lavoro e dell'occupazione, con

particolare attenzione alle problematiche di lavoro giovanile e femminile, di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di assistenza a iniziative di riconversione produttiva, di tutela ambientale e dei beni culturali, tenuto conto delle implicazioni in termini di riqualificazione professionale e di mobilità settoriale e territoriale.

4. La Regione, al fine di rendere sinergica la propria azione in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale, coinvolgerà nell'attuazione degli interventi a favore dell'occupazione, in particolare quelli indicati negli articoli 5, 6 e 7, gli enti delegati alla formazione professionale di cui alla l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2 con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5.

CAPO I **Sostegno all'occupazione**

Art. 2 *(Individuazione degli interventi)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono rivolti a:

- a) promuovere e sostenere l'impiego in lavori socialmente utili;
- b) concorrere al finanziamento delle indennità finalizzate al preinserimento lavorativo e favorire l'inserimento in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali;
- c) promuovere attività di tirocinio presso datori pubblici o privati;
- d) incentivare lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile;
- e) concedere aiuti alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato, anche part - time;
- f) incentivare contratti di solidarietà .

2. Fino all'approvazione del piano di settore per l'occupazione, gli interventi di cui al comma 1 sono individuati, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l'impiego e delle parti sociali maggiormente rappresentative, in un elenco allegato alla legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

3. Nell'elenco di cui al comma 2, per ogni intervento vengono definiti:

- a) i soggetti beneficiari;
- b) l'importo massimo dei benefici ammissibili;
- c) la quantità di risorse finanziarie ripartite per ciascun tipo d'intervento.

4. Nell'ambito degli interventi annuali, una quota del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 15 è riservata alla realizzazione di interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sentiti gli enti locali e le parti sociali interessati. Gli interventi sono realizzati dalla Giunta regionale.

Art. 3 *(Impiego in lavori socialmente utili)*

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili, così come disciplinati dalla normativa vigente, rivolti, in particolare, ad attività relative alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo, alla tutela dei beni ambientali, alla manutenzione urbana e del verde pubblico ed allo sviluppo dei servizi sociali e di protezione civile.

2. Sulla base delle deliberazioni assunte dalla Commissione regionale per l'impiego, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate, la Regione può concorrere:

- a) al finanziamento dei maggiori oneri che sono corrisposti dai soggetti proponenti, ad integrazione delle risorse erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, riservando la priorità ai progetti che prevedono

brevi periodi di formazione teorica e/o pratica;

b) al finanziamento diretto di progetti di lavori socialmente tili specificatamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano un obiettivo formativo e che siano rivolti ad attività ricomprese tra quelle definite dalla Unione Europea come nuovi bacini d'impiego.

3. Ai soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti per lavori socialmente utili e che intendono avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa, la Regione può concedere un contributo una - tantum per ciascun progetto di impresa, cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali. Il contributo può essere erogato;

- a) con finanziamento commisurato ai soggetti impiegati;
- b) attraverso l'assistenza nella fase di avvio;
- c) concorrendo alla formazione di capitale nel caso di società miste pubbliche e private.

Art. 4

(Progetti di enti locali per giovani inoccupati e disoccupati)

1. La Regione, al fine di favorire iniziative locali di sviluppo ed occupazione, concorre al finanziamento di indennità previste nei progetti proposti da enti locali rivolti:

- a) a migliorare i loro servizi, con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio storico - culturale, all'accoglienza, alla promozione ed all'animazione turistica, ai servizi sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo impiego;
- b) a favorire l'inserimento di giovani inoccupati e disoccupati in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali.

2. Ai soggetti impegnati nei progetti di cui al comma 1 spetta un' indennità di lire 800.000 mensili per un periodo compreso tra i quattro ed i dodici mesi.

3. Ai soggetti che, dopo aver prestato la propria attività per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, intendono avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa, la Regione concede un contributo una - tantum per ciascun progetto di impresa, cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali.

Art. 5

(Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento e tutoraggio)

1. La Regione, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.

2. La Regione concede, altresì, contributi ad associazioni imprenditoriali, enti bilaterali tra le parti sociali ed organizzazioni sindacati per progetti sperimentali, che valorizzano le competenze di pensionati attraverso lo svolgimento di attività di tutoraggio finalizzata all'avviamento dei giovani al lavoro.

3. Alle imprese che assumono a tempo indeterminato il soggetto che ha svolto il tirocinio, entro dodici mesi dal termine dello stesso, è concesso un contributo una - tantum per ciascun giovane che non goda di altri benefici per l'assunzione.

Art. 6

(Incentivi alla imprenditorialità giovanile)

1. La Regione, per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, concede per ciascun progetto di

impresa ammesso a finanziamento i seguenti benefici:

- a) prestiti senza interessi sulle spese di impianto, attrezzature e scorte di materie prime;
- b) contributi sulle spese di gestione e di assistenza tecnica.

Art. 7
(Aiuti alle assunzioni)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) può concedere aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori inoccupati e disoccupati.
2. La Regione può finanziare, altresì, progetti presentati dall'agenzia regionale per l'impiego, da enti bilaterali fra le parti sociali e da associazioni di categoria che prevedono l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, anche part - time, di soggetti inoccupati e disoccupati.
3. I progetti definiscono i soggetti che si intendono collocare nonchè le imprese che hanno assunto l'impegno delle assunzioni.
4. L'aiuto per ogni nuovo assunto è elevato nel caso di soggetti svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro.

Art. 8
(Contratti di solidarietà)

1. La Regione contribuisce alla integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà di cui all' articolo 1, comma 1, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 ed all'articolo 5 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso di un più razionale impiego di personale sia, soprattutto, nel caso di crisi aziendale.
2. La Regione favorisce in via sperimentale accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre di almeno quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità di retribuzione.
3. La Regione contribuisce, altresì alla integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. 726/1984, convertito in legge 863/1984, che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione.

Art. 9
(Criteri e modalità per la concessione dei benefici)

1. La Giunta regionale determina, con apposito atto deliberativo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande. Con lo stesso atto la Giunta regionale stabilisce le fattispecie che danno luogo alla revoca dei contributi per i vari tipi di intervento.
2. Alla valutazione tecnico - finanziaria delle domande pervenute ai sensi degli articoli 4, 6 e 7, comma 2, provvede un nucleo di valutazione costituito presso il servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione con delibera di Giunta regionale e composto dal Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro o suo delegato che lo presiede, dal dirigente del servizio programmazione o suo delegato e da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed economia aziendale, commerciale, marketing e agricoltura. Il nucleo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione, designato dal Dirigente del servizio medesimo.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei all'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni. L'indennità di presenza per ogni giornata di seduta è fissata in lire 180.000.

5. Per la gestione di interventi, previsti nella presente legge, che per loro natura coinvolgono le amministrazioni provinciali, in qualità di enti delegati alla formazione professionale ai sensi delle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2, l'Agenzia regionale per l'impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 , gli enti bilaterali regionali, costituiti in osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali e la società per l'imprenditoria giovanile di cui al d.l. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni, in legge 29 marzo 1995, n. 95, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti suddetti.

6. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione ogni dato utile al rilevamento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività per le quali i contributi sono concessi, con particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati, sulla base di schemi forniti dal Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro.

Art. 10

(*Aree e settori di intervento prioritari*)

1. La Regione, anche mediante l'attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui al capo II e l'utilizzo dei servizi integrati per l'impiego di cui all'articolo 11, promuove e realizza attività di ricerca e di studio dirette alla individuazione di:

- a) aree territoriali caratterizzate da gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro;
- b) nuovi bacini di impiego ovvero di settori ad elevata crescita occupazionale potenziale.

Art. 11

(*Servizi integrati per l'impiego*)

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con l'Agenzia regionale per l'impiego e con l'ufficio regionale e quelli provinciali del lavoro e della massima occupazione, la realizzazione di iniziative sperimentali per la programmazione e l'erogazione in forma integrata dei servizi per l'impiego, attraverso un raccordo con gli uffici regionali e provinciali di orientamento e formazione professionale. A tal fine stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, interventi formativi e di riqualificazione del personale dipendente coinvolto nella offerta di servizi integrati per l'impiego.

CAPO II

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

Art. 12

(*Istituzione e competenze*)

1. Ai sensi della legge 56/1987 è istituito l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro che opera all'interno del servizio regionale formazione professionale e problemi del lavoro.

2. L' Osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolge un'attività permanente di osservazione, analisi e previsione della struttura e delle dinamiche del mercato del lavoro, di monitoraggio delle attività produttive e dell'occupazione volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, secondo un programma annuale

predisposto ai sensi dell'articolo 13.

3. In particolare l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolge le seguenti attività:

- a) progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro e sulle condizioni di lavoro;
- b) predisposizione di informazioni analitiche riferite ad aree territoriali, settori di attività e tipologie professionali specifiche, finalizzate all'analisi del mercato del lavoro locale, anche attraverso una raccolta sistematica di dati, espletata dalla rete periferica, sullo stato e sulle tendenze del mercato del lavoro a livello territoriale disaggregato;
- c) predisposizione e diffusione di note periodiche, con cadenza almeno semestrale, corredate da quadri statici, che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro, l'andamento delle attività produttive e della formazione professionale;
- d) realizzazione di analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;
- e) assolvimento dei compiti di collaborazione con il sistema della formazione professionale ed orientamento, così come stabilito dalla l.r. 16/1990;
- f) raccordo costante con i servizi regionali interessati alle politiche attive del lavoro, con gli osservatori istituiti dalle altre Regioni ed operanti nell'ambito delle problematiche socio - economiche, con gli osservatori degli enti bilaterali previsti dagli accordi tra le parti sociali e con l'osservatorio nazionale sul mercato del lavoro di cui alla legge 56/1987;
- g) svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio relativo all'impatto occupazionale delle iniziative e dei progetti di incentivi all'occupazione, secondo modalità e termini che verranno stabiliti nell'ambito del programma di attività.

4. L' Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, al fine di ricevere in tempi rapidi e funzionali i dati relativi ai mercati del lavoro territoriali, si avvale di una rete informativa dotata di punti operativi presso le Province e le scuole regionali di formazione professionale, utilizzando il personale della formazione professionale già funzionalmente assegnato agli enti delegati ai sensi della l.r. 16/1990.

5. La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro avvengono nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico.

Art. 13

(Programma annuale di attività dell'Osservatorio)

1. Il programma annuale di attività redatto dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 14 e sulla base delle indicazioni espresse dalla Commissione regionale per l'impiego, è approvato dalla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, previo parere del comitato di concertazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti esterni pubblici e privati di comprovata capacità professionale.

Art. 14

(Comitato tecnico - scientifico)

1. Al fine di assistere sotto il profilo tecnico - operativo l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro per la elaborazione del programma annuale di attività, è istituito il Comitato tecnico - scientifico che è composto da:

- a) l'Assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
- b) i Dirigenti responsabili dei servizi regionali programmazione, informatico - statistico, formazione professionale e problemi del lavoro, industria e artigianato o loro delegati;

- c) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;
 - d) un rappresentante dell'Agenzia regionale dell'impiego;
 - e) un esperto designato di concerto dalle Amministrazioni provinciali;
 - f) due esperti nominati dal Consiglio regionale di comprovata esperienza desumibile dai curricula, componenti in discipline statistiche, economiche, sociologiche e giuridiche.
2. I componenti del Comitato tecnico - scientifico vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per l'intera durata della legislatura.
3. Ai componenti del Comitato tecnico - scientifico estranei dell'amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità di presenza per ogni giornata di seduta è fissata in lire 130.000.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

CAPO III **Fondo regionale per l'occupazione e disposizioni finanziarie**

Art. 15

(Fondo regionale per l'occupazione)

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è istituito il fondo per l'occupazione, la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
2. Il fondo è alimentato:
 - a) dagli stanziamenti annuali di bilancio;
 - b) dalle risorse del fondo sociale europeo, che saranno allo scopo destinate per gli interventi eligibili al suo concorso;
 - c) dai rientri, recuperi, economie sugli interventi finanziati;
 - d) da eventuali ulteriori apporti aggiuntivi della Regione;
 - e) da eventuali assegnazioni statali.
3. Il fondo per l'occupazione di cui al comma 1 è ripartito con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con deliberazioni da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare, agli stati di previsione del bilancio per l'anno 1997, le variazioni occorrenti per la istituzione, la modifica e la soppressione dei capitoli relativi all'attuazione della presente legge.
5. Con le modalità di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni agli stati di previsione che si rendessero necessarie sulla base dei criteri di impiego.
6. Con le modalità di cui al comma 4, le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio successivo anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 1997 il fondo di cui all'articolo 15 è quantificato in lire 11.100 milioni e ripartito per gli interventi e negli importi di seguito indicati:

- a) articolo 2, comma 4, lire 500 milioni;
- b) articolo 3, comma 2, lettere a) e b), lire 800 milioni;
- c) articolo 3, comma 3, lettera a), lire 600 milioni;
- d) articolo 3, comma 3, lettere b) e c), lire 250 milioni;
- e) articolo 4, comma 1, lire 700 milioni;
- f) articolo 5, comma 1, lire 50 milioni;
- g) articolo 5, comma 2, lire 100 milioni;
- h) articolo 5, comma 3, lire 350 milioni;
- i) articolo 6, comma 1, lettera a), lire 3.000 milioni;
- l) articolo 6, comma 1, lettera b), lire 3.000 milioni;
- m) articolo 7, comma 2, lire 800 milioni;
- n) articolo 8, comma 1, lire 200 milioni;
- o) articolo 8, comma 2, lire 100 milioni;
- p) articolo 8, comma 3, lire 100 milioni;
- q) articolo 11, lire 100 milioni;
- r) articolo 12, lire 450 milioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare gli importi di cui al comma 1 con risorse del fondo sociale europeo di cui agli obiettivi 2, 3 e 5b, fino alla concorrenza complessiva di lire 3.000 milioni, per gli interventi e per i territori eligibili.

3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo sarà determinata con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. Alla copertura delle spese indicate al comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) mediante impiego delle somme iscritte a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1997 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34:

capitolo 3211101 per lire 500 milioni;

capitolo 3211107 per lire 100 milioni;

capitolo 3211108 per lire 3.600 milioni;

capitolo 3211201 per lire 3.900 milioni;

b) mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1997, partita 1 dell'elenco 1, per lire 3.000 milioni.

5. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.

6. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

7. Alla copertura delle spese previste dagli articoli 9 comma 4 e 14 comma 3 si provvede per l'anno 1997 con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti dei rispettivi bilanci di previsione.

8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti di lire 3.000 milioni.

CAPO IV

Disposizioni transitorie

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Per l'anno 1997, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, gli interventi e le relative procedure sono individuati nell'allegato alla presente legge.
2. Per l'anno 1997, il programma di attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 13 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, previo parere del comitato di concertazione e della commissione regionale per l'impiego.
3. Le cooperative che hanno ottenuto nell'anno 1996 le iscrizioni al registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ovvero la iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 nonchè le società che si sono costituite nell'anno 1996 e che hanno ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'anno 1997 possono presentare domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per usufruire dei contributi di cui all'articolo 6.
4. La Giunta regionale, con la collaborazione delle associazioni degli enti locali, dei BIC Marche, delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni della cooperazione legalmente riconosciute, attua un programma di informazione sugli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
5. Per il 1997 la Giunta regionale determina l'entità degli interventi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
6. Il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 6 della l.r. 12 aprile 1995, n. 34 esaurisce le proprie funzioni con la valutazione dei progetti presentati entro il 31 dicembre 1996 e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il rapporto di lavoro a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa del personale utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 26 aprile 1982, n. 13, è prorogato, alla stesse condizioni, fino all'espletamento del concorso riservato, per titoli ed esami, che la Giunta regionale provvede ad indire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Ai fini dell'indizione del concorso di cui al comma 7 è individuato, nella dotazione organica della Giunta regionale, un posto vacante nell'ambito dell'ottava qualifica funzionale, figura professionale "Assistente in materia di elaborazioni statistiche".
9. Al concorso riservato è ammesso a partecipare il personale di cui al comma 7:
 - a) che sia stato utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 13/1982 per un periodo continuativo di almeno dieci anni e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) che sia in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e di tutti i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
10. I benefici concessi ai sensi della l.r. 12 aprile 1995, n. 34 continuano ad essere liquidati con le modalità previste dalla legge medesima.

Art. 18
(Abrogazioni e modificazioni)

1. Le l.r. 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34 sono abrogate.
2. Alla tabella B della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come da ultimo modificato dalla l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono aggiunte le seguenti voci:
 - a) "Nucleo di valutazione, lire 180.000";

b) "Comitato tecnico - scientifico, lire 130.000".

Art. 19
(Conformità alle disposizioni comunitarie)

1. L'erogazione dei benefici di cui alla presente legge è subordinata al parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE.
2. L'entità degli aiuti all'occupazione e alla formazione, concessi ai sensi della presente legge, si intende stabilita nei limiti del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione Europea n. 96/C68 del 6 marzo 1996 a favore delle piccole e medie imprese.